



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Seduta in data : 05/02/2018		Atto n. 1
OGGETTO:	Modifica ai sensi del D.L. 148/2017 del "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento"	

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno CINQUE, del mese di FEBBRAIO, alle ore 16.25, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

All'appello nominale, risultano presenti:

Presente			
1	MARRA PIETRO	PRESIDENTE	S
2	POTI MARCO	SINDACO	S
3	DIMA SIMONE	CONSIGLIERE	S
4	PRETE ANNA ELISA	CONSIGLIERE	N
5	DORIA GIUSY	CONSIGLIERE	S
6	GALATI GIANCARLO	CONSIGLIERE	S
7	ROLLO ROBERTO	CONSIGLIERE	S
8	PETRACHI ANGELICA	CONSIGLIERE	S
9	CANDIDO SARA	CONSIGLIERE	S
10	DIMA LUCA MARIA	CONSIGLIERE	S
11	RUSSO MAURO	CONSIGLIERE	N
12	DE GIUSEPPE MONICA	CONSIGLIERE	S
13	CAMASSA LAURA	CONSIGLIERE	S

S = Presenti n. 11 N = Assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dr. ANTONICA ANTONIO

Partecipa l'assessore esterno

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

- che il Comune di Melendugno con Deliberazione C.C. nr. 2 del 01/02/2017 ha approvato il “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento” notificate dal 2000 al 2016;

Visto l'articolo 1, comma 11-*quater* del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con Legge n. 172/2017 che introduce la facoltà per gli enti locali di definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale:

*“Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati **entro il 16 ottobre 2017**, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”*;

Atteso che:

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;

- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;

- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale, essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 05/12/2017, è entrata in vigore il 06/12/2017, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 05/02/2018;

- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre dare notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno modificare l'apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

- che nella precedente definizione agevolata sono stati ottenuti i seguenti risultati:

Totale numero documenti	Totale dovuto titoli iniziale	Totale discaricato titoli	Totale pagato titoli	Attuale saldo titoli
517	€ 494.242,00	€ 146.463,00	€ 188.638,00	€ 159.141,00

Dato atto che alla data del 22/01/2018 il carico residuo di ingiunzioni fiscali ancora da riscuotere è pari ad Euro 2.226.678,48 per n. 4.582 contribuenti;

Ritenuto di approvare il nuovo “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento”, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 1 gennaio 2000 al 16 ottobre 2017 alla luce della novella normativa di cui al D.L. 148/2017;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate;

Ritenuto di approvare l'allegato “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento” così come modificato ai sensi del D.L. 148/2017;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale redatto a cura del servizio di stenotipia;

Con voti favorevoli unanimi favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato “Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento” così come modificato ai sensi del D.L. 148/2017;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Su proposta del Presidente, con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dottore Marra Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Antonica Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

Parere di Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n. 172 del 02/02/2018

ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Melendugno, ~~10~~02/02/2018 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CHIRIVI' ROSSANA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

Visto di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZI
SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n. 172 del 02/02/2018

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Melendugno, lì 02/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CHIRIVI' ROSSANA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

Nota di Pubblicazione

Il 27/02/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 1 del 05/02/2018 con oggetto:

Modifica ai sensi del D.L. 148/2017 del "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento"

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 05/02/2018

Data 27/02/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
MELE ANNA RITA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' di MELENDUGNO

Provincia di Lecce

Settore Economico e Finanziario

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 – <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	2
Articolo 4 - <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	3
Articolo 5– <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	3
Articolo 6- <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i>	4
Articolo 7 – <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	4
Articolo 8 – <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>	4

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in Legge n. 225/2016 ed in attuazione dell'articolo 1, comma 11-quater del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con Legge n. 172/2017, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal **2000 a tutto il 16/10/2017**, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata comporta solo l'esclusione degli interessi moratori già maturati e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il **15 maggio 2018**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di cinque

rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 28 febbraio 2019**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune qualora l'istanza venga accolta comunica entro il **30 giugno 2018** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2018;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2018 e settembre 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio settembre e novembre 2018;
- d) versamento in cinque rate di pari importo: entro i mesi di luglio settembre e novembre 2018 ed entro il mese di gennaio 2019 la quarta rata, entro il 28 febbraio 2019 la quinta rata.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento generale sulle entrate a decorrere dal 1 agosto 2018.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi

dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti per i quali è stata presentata tempestivamente l'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 3, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.